



COMUNE DI PRAI

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con DCC n. 19 del 03.07.2013

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA	5
ART 4 - DEFINIZIONI	6
ART 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	11
ART 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI	12
CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	13
ART 8 - AMBITO DISCIPLINATO	13
ART 9 - ZONE DI RACCOLTA	13
ART 10 - RIDUZIONI	13
ART 11- COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	14
CAPO III - GENERALITÀ' SULLE RACCOLTE DEI RIFIUTI	14
ART 12 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO. UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI	14
ART 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	16
ART 14 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	16
CAPO IV- RACCOLTA INDIFFERENZIATA	16
ART 15 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI...	16
CAPO V - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI	17
ART 16- NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIALI	17
ART 17 - CENTRI DI RACCOLTA (ECO ISOLE)	18
ART 18 - RIFIUTI INGOMBRANTI	18
ART 19- RACCOLTA DIFFERENZIATA CONGIUNTA DELLA CARTA E DEL TETRAPAK	19
ART 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VEIRO	19
ART 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA	20
ART 22- RACCOLTA DIFFERENZIATA CONGIUNTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E IN METALLO	20
ART 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	20
ART 24- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	21

ART 25- ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIALI	21
ART 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE	22
ART 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI	23
ART 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAIDATE	23
ART 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLII E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSITI.....	23
ART 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA	23
ART 31 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO	24
ART 32 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO	24
ART 33 - SERVIZI INTEGRATIVI.....	24
ART 34- DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO	24
ART 35 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI.....	25
ART 36 - MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI.....	25
CAPO VI- ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	25
ART 37 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	25
ART 38 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	25
ART 39 - SPAZZAMENTO/ LAVAGGIO STRADALE.....	27
ART 40 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	27
ART 41 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI.....	27
ART 42 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI.....	28
CAPO VII- OBBLIGHI E DIVIETI.....	28
ART 43 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	28
ART 44- OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI.....	28
ART 45- PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE.....	28
ART 46 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI.....	29
ART 47 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE.....	29
ART 48 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	29
ART 49 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	29
ART 50 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.....	30
ART 51 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA	30
ART 52 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI	

VIAGGIANTI.....	30
ART 53 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.....	30
ART 54- AREE DI SOSTA PER INOMADI.....	30
ART 55 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI.....	31
ART 56 - UTILIZZO DEI CESTINI PORTARIFIUTI.....	31
ART 57 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI.....	31
CAPO VIII - NORME FINALI.....	31
ART 58 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	31
ART 59 - CONTROLLI.....	31
ART 60- OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI.....	32
ART 61 - SANZIONI.....	32
ART 62 - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	32

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominato "Regolamento", ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
2. La presente disciplina, redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, è coerente inoltre con le disposizioni tributarie in materia di rifiuti, nonché con eventuali specifici interventi di applicazione della tassa/tariffa di gestione dei rifiuti.
3. Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici regionali.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
 - raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "faida te", oli e grassi vegetali e animali;
 - raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
 - raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
 - trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. La regolamentazione dell'apposita tassa/tariffa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento municipale.

ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitare il deterioramento e preservare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nelle categorie indicate dalla norme comunitarie e nazionali di settore di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
 - **RACCOLTA**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate ed omogenee dei rifiuti;
 - **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - **CERNITA**: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del

- riutilizzo ;
- **RECUPERO**: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
- **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- **SMALTIMENTO FINALE**: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
- **GESTIONE/IDEI DEL SERVIZIO**: affidatario / affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.
- **PUNTI DI RACCOLTA**: spazi individuati appositamente per la raccolta differenziata dei rifiuti mediante il conferimento stradale, in cui sono presenti appositi contenitori (cassonetti);
- **CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**: area di conferimento comunale a servizio degli utenti del comune che hanno diritto al servizio pubblico, presso la quale possono conferire, a titolo gratuito, alcune tipologie di rifiuti negli appositi contenitori (legno e derivati, ingombranti, cassette di plastica e derivati);
- **CENTRI DI RACCOLTA SOVRACOMUNALI** (anche detti ecoisole): aree di conferimento sovracomunali a servizio degli utenti del bacino ACEA aventi diritto al servizio pubblico, presso le quali possono essere conferite, a titolo gratuito, alcune tipologie di rifiuti negli appositi contenitori (verde, ingombranti, frigoriferi, televisori, batterie auto, oli minerali, ecc.);

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs 152/06 sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dei successivi c) e d);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni e destumazioni, ai sensi del D.P.R. 254/2003.
2. Ai sensi dell'art. 184, comma 3 D.Lgs 152/06 sono classificati come rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
- e) i rifiuti da attività commerciali
- f) i rifiuti da attività di servizio
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
- i) imacchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete
- j) iveicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
- k) il combustibile derivato dai rifiuti

3. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi che rispettano i criteri quali-quantitativi elencati nel presente articolo e che derivano da:

- a) attività agricole, attività artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184 comma 3, del D.Lgs 152/06;
- b) attività di tipo industriale o agro-industriale limitatamente alle superfici destinate ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, con esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 152/2006;
- c) strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 833 e che abbiano le seguenti caratteristiche ai sensi del D.P.R 254/2003:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate ai successivi punti;
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.

4 Ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità:

a) I rifiuti devono appartenere alle seguenti tipologie di codici CER:

02: RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03: scarti di tessuti vegetali

02 01 04: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10: rifiuti metallici

02 03: rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07: rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POIPA, CARTA E CARTONE

03 01: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01: scarti di corteccia e sughero

03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piastrelle, non contenenti sostanze pericolose.

03 03: rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01: scarti di corteccia e legno

03 03 08: scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09: rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07: RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13: rifiuti plastici

07 05: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14: rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08: RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18: toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

15: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01: imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01: imballaggi in carta e cartone

15 01 02: imballaggi in plastica

15 01 03: imballaggi in legno

15 01 04: imballaggi metallici

15 01 05: imballaggi in materiali compositi

15 01 06: imballaggi in materiali misti

15 01 07: imballaggi in vetro

15 01 09: imballaggi in materia tessile

15 02: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 02. scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14: apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16. componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

18: RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01: rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01: oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bendi, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03.

18 02: rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01: oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03.

20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01: carta e cartone

20 01 02: vetro

20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10: abbigliamento

20 01 11: prodotti tessili

- 20 01 25: oli e grassi commestibili
- 20 01 32: medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34: batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38: legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39: plastica
- 20 01 40: metallo
- 20 01 99: altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02: rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
 - 20 02 01: rifiuti biodegradabili
 - 20 02 03. altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03. altri rifiuti urbani
 - 20 03 01: rifiuti urbani non differenziati
 - 20 03 02: rifiuti dei mercati
 - 20 03 03: residui della pulizia stradale
 - 20 03 07: rifiuti ingombranti
 - 20 03 99: rifiuti urbani non specificati altrimenti»

b) Devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 purché non liquidi e di seguito riportati:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Sarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Ritagli e sarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, straccie e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER: 080103/080104/080105;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Sarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio sarti di caffè, sarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, sarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carasse o parti di animali o pesce prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- Sarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, sarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi ((ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carasse o parti di animali o pesce prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli

c) Il loro smaltimento negli impianti non deve dare luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

- 5 Fermo restando il rispetto dei criteri sopra elencati possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui produzione totale annua teorica non superi il quantitativo ottenuto con il seguente calcolo:

Coefficiente potenziale di produzione (kd) X superficie assoggettata (mq)

Per coefficiente potenziale di produzione si intende la quantità di rifiuto (minima, media, massima) espressa in kg/mq/anno prodotta da ciascuna delle categorie di attività così come indicato nei "Criteri e Metodologie per la classificazione dei rifiuti per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani".

Per il calcolo della produzione dovranno essere utilizzati i coefficienti approvati dal Comune, in mancanza di specifico provvedimento dovranno essere utilizzati i coefficienti relativi alla quantità di produzione media della tabella riportata nell'allegato agli stessi criteri.

I coefficienti di produzione potranno variare a seguito della realizzazione di

rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, previa approvazione da parte del Comune.

- 6 Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi i 500 metri quadri o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
- 7 I rifiuti eccedenti le quantità calcolate nei punti sopra indicati sono da considerarsi non assimilati e non potranno essere conferiti al pubblico servizio.
- 8 Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma l'erogazione del servizio potrà avvenire previo versamento al Comune di un corrispettivo calcolato in relazione alle quantità di rifiuti conferiti.
- 9 L'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali è effettuato dal gestore del servizio incaricato dal comune per lo smaltimento, mediante l'istituzione di un apposito Ufficio di Omologazione dei Rifiuti Assimilati (denominato U.O.R.A.).
- 10 I presenti criteri potranno essere adeguati ed integrati in dipendenza di nuove esigenze e nuove disposizioni e in relazione ai risultati della loro prima applicazione

ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti dal Comune nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base di criteri e delle norme del Consorzio di Bacino, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
3. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati e della raccolta differenziata si fa riferimento ai criteri stabiliti dal Comune e dal Consorzio di Bacino, come meglio indicato nel seguente art. 7.
4. Il Comune di Pral svolge in economia con mezzi propri:
 - il servizio di raccolta differenziata (carta, plastica e metalli),
 - il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati;
 - il trasporto dei rifiuti indifferenziati presso i punti di stoccaggio del Consorzio

Acea.

5. Il Comune di Pralid affida al Consorzio Acea i seguenti servizi:
 - il servizio di raccolta vetro nei punti di raccolta pubblici, ed il relativo trasporto e smaltimento;
 - trasporto e smaltimento dei rifiuti prelevati dal centro di raccolta comunale sito in Frazione Villa.
 - smaltimento dei rifiuti trasportati dal Comune presso i punti di stoccaggio degli stessi.
6. Il Comune, attua e può implementare, in funzione delle utenze considerate, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - raccolte stradali classiche
 - raccolte stradali di prossimità per punti di raccolta pubblici
 - conferimento presso il centro di raccolta comunale sito in Frazione Villa per alcune tipologie di rifiuti come da art 18;
 - conferimento presso la farmacia comunale di farmaci scaduti;
 - conferimento presso i centri di raccolta sovracomunale (eco isole), appositamente attrezzati e controllati siti in Perosa Argentina, San Germano Chisone, Pinerolo, ecc;
7. Il Comune stabilisce e modifica le zone perimetrali di raccolta, indicando anche le aree in cui il servizio è attivato; vista la conformazione montana del territorio il servizio di raccolta non è attivo sull'intero territorio comunale. Il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è esteso all'intero territorio comunale.
8. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori, mentre il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti biodegradabili (nello specifico mater-bio carta).
9. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori (cassonetti) per il conferimento (carte, plastica e metalli, indifferenziato o secco residuo) posizionati nelle borgate servite dal servizio, ed in prossimità dei condomini a loro esclusivo uso.
10. Le raccolte di prossimità per punti di raccolta pubblici sono realizzate attraverso il posizionamento di una batteria di cassonetti per il conferimento (carta, vetro, plastica e metalli, indifferenziato o secco residuo) ai quali qualunque utente abbia prodotto rifiuti deve conferire;
11. Il centro di raccolta comunale in Frazione Villa è realizzato attraverso il posizionamento di cassoni per il conferimento diretto di rifiuti ingombranti, legno e derivati, cassette di plastica;
12. I centri di raccolta sovracomunale (anche denominati eco isole) siti in Perosa Argentina, San Germano Chisone, Pinerolo, ecc, hanno la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso le eco isole hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.
13. All'interno dei centri di raccolta (eco isole) devono essere previste apposite

aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.

14. Il Comune si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
15. Il Comune, in sinergia con il Consorzio Acea Pinerolese:
 - attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
 - organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione dei centri di raccolta sovracomunale (eco isole) e dei punti di raccolta pubblici, gli orari di apertura delle eco isole, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
16. Possono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre possono essere attivate iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi delle soluzioni proposte.
17. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
18. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Il Comune gestisce e organizza in economia il servizio di raccolta, anche attraverso il Consorzio Acea Pinerolese per quanto di sua competenza, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:
 - raccolta dei rifiuti indifferenziati,
 - raccolte differenziate.La raccolta del vetro è gestita ed effettuata dal Consorzio Acea Pinerolese. Per alcune tipologie di rifiuti non viene effettuata la raccolta, tuttavia, vi è l'obbligo di conferimento presso le eco isole divalle.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano indicativamente i seguenti materiali:
 - vetro
 - carta ed imballaggi in carta e cartone
 - frazione verde (eco isola)
 - frazione organica (eco isola)

- imballaggi in legno e scarti lignei
 - scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse (ecoisola)
 - ben durevoli e rifiuti ingombranti
 - rifiuti elettronici (RAEE) (ecoisola)
 - materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche (conferimento presso centri appositamente autorizzati)
 - farmaci scaduti (c/o farmacia comunale)
 - altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
3. Oltre a quelli precedentemente elencati, il Comune attraverso il Consorzio di bacino, ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta per particolari tipologie di rifiuti in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
4. L'Amministrazione stessa può altresì svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte di rifiuti per determinate utenze di prodotto e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano alle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.
2. L'espletamento del pubblico servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti riguarda l'intero territorio comunale.

ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA

1. Vista la conformazione geologica del territorio comunale, gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta non sono estese all'intero territorio comunale. L'obiettivo tuttavia è quello di assicurare al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio, fatte salve specifiche decisioni da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il servizio di raccolta è pertanto garantito sulle aree perimetrate stabilite dal Comune che comprendono anche insediamenti sparsi, purchè serviti da strade percorribili agevolmente dai mezzi utilizzati per il servizio. In alcune zone il normale servizio di raccolta è limitato a determinati periodi stagionali.
3. Nella planimetria allegata al presente regolamento è individuato l'ambito di espletamento del servizio di raccolta.
4. I perimetri di cui alla allegata planimetria possono essere aggiornati e modificati, successivamente alla data di approvazione del Regolamento, con provvedimento della Giunta Comunale, senza che costituiscano variante allo stesso.

ART 10 – RIDUZIONI

1. Il Comune può stabilire di applicare una riduzione al pagamento della tassa o tariffa applicata nei seguenti casi:
 - dislocazione delle utenze in aree non comprese nelle zone soggette al servizio di raccolta, in riferimento alla planimetria di cui all'art. 9
 - abitazioni con unico occupante
 - locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a 3 mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune
 - utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale
 - attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2) del D.lgs 507/93
2. L'Amministrazione comunale può decidere, con apposito atto amministrativo, di applicare altre riduzioni in alternativa o in aggiunta a quelle previste nel precedente co. 1
3. L'importo delle riduzioni applicabili viene definito con apposito atto amministrativo
4. Le riduzioni di cui al precedente comma 1, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni suddette. Qualora la riduzione sia riconosciuta direttamente dal Comune, essa verrà applicata d'ufficio

ART. 11- COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune adotta le modalità di erogazione dei servizi secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in conformità ai criteri del Consorzio di Bacino.
2. Per lo svolgimento dei servizi il Comune attua la Carta dei Servizi.

CAPO III – GENERALITA' SULLE RACCOLTE DEI RIFIUTI

ART. 12 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO. UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Sia quando viene adottato un sistema di raccolta stradale "classico", sia quando viene svolta la raccolta stradale di prossimità tramite punti di raccolta comunali i contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati su strada e non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
2. Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarfrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
3. La localizzazione dei suddetti contenitori, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. Essa deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte dei veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza minima di metri 2 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati.
5. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e in base a quanto stabilito dal Comune.
6. Per i rifiuti urbani indifferenziati residuali e per quelli a matrice organica la frequenza di lavaggio e igienizzazione dei contenitori viene stabilita dal Comune.
7. I contenitori sono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta.
8. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico e specificamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre devono essere rispettate:
 - la distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centrali telefoniche.
9. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
10. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona, lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune, che la valuterà, motivata richiesta.
11. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e

- dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
12. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
 13. I contenitori dei rifiuti urbani, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite zone opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
 14. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatorie dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
 15. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6, il comune che adotta il sistema di raccolta di tipo "porta a porta" (o "internalizzato") si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per rifiuti all'interno di aree private, privilegiando sistemi domiciliari internalizzati di raccolta, in rispetto anche delle direttive generali impartite dalla Regione Piemonte con Circ. 3/AMB/SAN del 25.07.2005.
 16. Qualora il Comune adotti il sistema di raccolta "porta a porta" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Comune che rimane proprietario del contenitore.
 17. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori (sacchi) interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporre i contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
 18. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori (sacchi) per rifiuti non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Comune, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire e l'accesso alle aree private.
 19. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni del Comune ai singoli condomini. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.
 20. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.).
 21. E' vietato, altresì, conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
 22. E' inoltre vietato:
 - l'uso improprio dei contenitori dislocati sul territorio comunale;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti per la raccolta;

- incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
 - eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
 - sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
23. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.

ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dal Comune relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/00 e s.m.i. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"..
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio il Comune si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colatucci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

ART. 14 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
2. È vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.
3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.
4. Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente,

comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

CAPO IV- RACCOLTA INDIFFERENZIATA

ART. 15 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche che non sono oggetto di raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono organizzate nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6
3. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.
4. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. È vietata l'immissione nei contenitori di rifiuti sciolti.
5. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività di manutenzione degli edifici;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - benidurevoli
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
6. Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Comune per i rifiuti indifferenziati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta differenziata, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
 - i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
 - i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso

compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;

- è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani gli imballaggi secondari e terziari.

CAPO V - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 16- NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
 - responsabilità nei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. Le raccolte differenziate sono organizzate nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6.
4. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi con le modalità indicate dal Comune.
5. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
7. Il Comune avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
8. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente, e purché assimilati per qualità e quantità.
9. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 17 - CENTRI DI RACCOLTA SOVRACOMUNALI (ECO ISOLE)

1. I centri di raccolta (di seguito denominati eco isole), siti in Perosa Argentina, San Germano Chisone, Pinerolo, ecc, così come definiti dalle norme in vigore, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso le eco isole, sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiali.
3. Quando è necessario è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.
4. Ciascuna eco isola è recintata e dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indica l'obbligo di destinazione.
5. Il personale in servizio presso la stazione di conferimento ha l'obbligo di istruire i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
6. Il prelievo dei materiali stoccati nella stazione di conferimento viene effettuato esclusivamente a cura del Consorzio Acea Pinerolese.
7. E' compito del Consorzio Acea Pinerolese effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri e segnalare eventuali conferimenti all'esterno della recinzione al Comune competente, il quale procede alla relativa rimozione dei rifiuti.
8. La gestione dei centri di raccolta è regolamentata da apposito regolamento, deliberato dal Consorzio di bacino.

ART. 18 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di civile abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché quelli derivanti da altre utenze, purché conferiti con le modalità fissate dal presente articolo e secondo i limiti qualitativi e quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani di cui all'art. 5.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - conferimento presso il centro di raccolta comunale il Frazione Villa
 - consegna all'eco isola
 - ritiro su richiesta al numero verde.
3. Nel caso di conferimento alle eco isole, si fa riferimento a quanto previsto

nell'art. 17.

4. La consegna presso le ecoisole è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che rientrano nei parametri di quantità riportati nell'art. 5. L'entrata nell'ecoisola, viene controllata mediante apposito dispositivo di accesso che prevede l'utilizzo della tessera sanitaria per gli utenti residenti nell'area del Consorzio di Bacino, e per i non residenti, mediante apposita tessera rilasciata dal Consorzio
5. Il servizio di ritiro su richiesta al numero verde dei rifiuti ingombranti è attivato gratuitamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 3 pezzi contattando il Consorzio Acea.
6. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il Comune, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
7. È vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
8. Per le utenze non domestiche il servizio di ritiro può essere praticato a pagamento.
9. Il Comune definisce, in accordo con il Consorzio di Bacino le modalità di gestione dei benidurevoli.
10. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D.M. 141/98) e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 72/98), è da prevedere l'avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l'aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente.
11. È vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..

ART. 19- RACCOLTA DIFFERENZIATA CONGIUNTA DELLA CARTA E DEL TETRAPAK

1. La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, carte vetrate o molto sporche e unte) e degli imballaggi in tetrapak è organizzata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6. Essa inoltre può essere effettuata presso i centri di raccolta (ecoisole). Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche specifiche, il Comune può, organizzare un servizio di raccolta specifico presso punti dedicati. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.
2. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il Comune deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
3. La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta differenziata della carta e del tetrapak sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente Art. 12.

ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

1. La raccolta differenziata del vetro è organizzata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6 e in base ai criteri e alle modalità stabiliti dal Consorzio Acea Pinerolese che ne effettua la raccolta, il trasporto e lo smaltimento/recupero. Essa inoltre può essere effettuata presso i centri di raccolta (eco isole). È vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. bottiglie dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
2. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
4. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, comiciari), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previa appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso i centri di raccolta sovracomunale (eco isole).
5. Tutti gli oggetti ingombranti in vetro devono essere conferiti presso i punti di raccolta pubblici.
6. La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta differenziata del vetro sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente Art. 12.

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

1. La raccolta differenziata della plastica (bottiglie, flaconi, buste e sacchetti per alimenti, contenitori per uova, pellicole da imballaggio, ecc., ad esclusione di tutti quegli oggetti non classificabili come imballaggi) è organizzata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6.
2. Essa inoltre può essere effettuata presso i centri di raccolta sovracomunale (eco isole).
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
4. La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta differenziata della plastica sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente Art. 12.

ART. 22- RACCOLTA DIFFERENZIATA CONGIUNTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E IN METALLO

1. Nel Comune di Prali, che adotta un sistema di raccolta stradale e di prossimità per punti di raccolta pubblici, la raccolta differenziata di imballaggi in metallo e lattine di alluminio viene effettuata congiuntamente a quella della

plastica.

2. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. La raccolta differenziata della plastica e degli imballaggi in metallo riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed è organizzata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6. Essa inoltre può essere effettuata presso i centri di raccolta (eco isole)
4. La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta congiunta plastica-metallo sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente Art. 12.

ART 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, direttamente ad impianti autorizzati.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene consegnata presso il centro di raccolta sovracomunale (ecoisola) da parte delle utenze domestiche
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. È vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
5. Il Comune in collaborazione con il Consorzio Acea Pinerolese promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti
6. È vietata la combustione della frazione verde, ad eccezione delle pratiche agro-silvo pastorali, così come previsto dalla LR. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e dalla LR.16/1994 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi".

ART. 24- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche,
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercatorto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva,

- quali mense, comunità ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende catering);
3. Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia di fertilizzanti da solo o in miscela con altri materiali organici.
 4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti al Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.
 5. La raccolta da utenze domestiche è effettuata nell'ambito dei criteri di organizzazione del servizio di cui all'art. 6.
 6. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti biodegradabili e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
 7. Il Comune di Pralino non effettua la raccolta, per le utenze domestiche, per tali rifiuti.
 8. È vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Comune, riguardanti utenze non domestiche.
 9. La collocazione e l'allestimento dei contenitori per la raccolta della frazione organica sono soggette alle prescrizioni di cui al precedente Art. 12.

ART. 25- ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIALI

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori etichettati "T" o "F" o altri rifiuti particolari.
2. Presso il centro di raccolta comunale in Frazione Villa è possibile conferire legno e derivati, ingombranti, cassette di plastica e derivati che non possono essere conferiti nei cassonetti della plastica e metalli.
3. Presso i centri di raccolta sovracomunali (ecoisole) di Perosa Argentina, San Germano Chisone, Pinerolo, ecc. possono essere conferiti scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, ecc.
4. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Comune per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 194/2003 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto¹ e le batterie dei telefoni cellulari e

¹ pile e accumulatori contenenti:

§ oltre 25 mg di mercurio per elemento

§ oltre lo 0,025% in peso di cadmio

§ oltre lo 0,4% in peso di piombo

§ fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese

altri accumulatori usati, sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei centri di raccolta sovracomunali (ecoisole) o, per quanto riguarda le pile, nel contenitore sito all'esterno del Comune zona bancomat.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 194/2003 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 194/2003 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 194/2003, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 194/2003 (qualora non consegnate ad un rivenditore) possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti differenziati. Sono fatte salve le disposizioni di Legge che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
7. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
8. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
9. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
10. I contenitori posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatricie e liquidi che possono fuoriuscire.
11. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti

§ le pile al manganese del tipo a bottone

§ le pile composte da elementi del tipo a bottone.

urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

12. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambiasiringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
13. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso i centri di raccolta sovracomunale.

ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tale divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta.
2. È vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
3. Le macerie devono essere conferite, a cura e spese di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati ai sensi della vigente normativa utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
4. I rifiuti prodotti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

ART. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (ad es. oli minerali esausti, accumulatori esausti), devono essere conferiti dai detentori presso i centri di raccolta (eco isole) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di tali centri.

ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI

1. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio per gli

oli e i grassi vegetali e animali e s'ustiprevisto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.

2. Le utenze domestiche possono conferire gli oli e i grassi vegetali e animali residui della cottura degli alimenti presso le eco isole.

ART. 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA

1. Il Comune, in accordo con il Consorzio di Bacino, può promuovere un sistema di conferimenti differenziati dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, da attuare secondo le disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19/10/98.
2. E' fatto divieto di conferire i contenitori primari di fitofarmaci, se sono pieni o parzialmente pieni (indipendentemente se il fitofarmaco sia scaduto o meno). Nel caso di tali contenitori pieni o parzialmente pieni di fitofarmaci, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi.
3. E' possibile, sempre separatamente dai materiali suddetti, attivare raccolte che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di sementi ecc.; in linea generale le modalità di raccolta dovranno prevedere il conferimento presso appositi punti di raccolta.
4. L'avvio effettivo della raccolta potrà essere preceduto dalla stipula di un'intesa con le principali Organizzazioni Professionali Agricole.
5. In ogni caso le modalità di raccolta differenziata dei suddetti materiali sono stabilite dal Comune in base alla dislocazione delle utenze produttrici e alle quantità dei materiali raccogliibili secondo modalità amministrative che sono definite in base a quanto indicato dall'art. 7.

ART. 31 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L'Amministrazione Comunale promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con il Consorzio di Bacino, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 6.
2. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
4. Il compostaggio domestico è alternativo alla raccolta della frazione organica, pertanto è preferibile attivare, ove possibile, tale pratica.
5. Possono effettuare il compostaggio domestico solo gli utenti che dispongono di un numero di metri quadri di verde o di terreno agrario che ne

garantisca il giusto utilizzo secondo le norme di buona tecnica.

6. L'Amministrazione Comunale può rendere obbligatoria la pratica del compostaggio domestico qualora lo ritenga necessario. Tale obbligo deve essere formalizzato tramite apposito atto amministrativo.

ART. 32 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO

1. Il Comune stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al riciclaggio di materiali e, secondariamente, al recupero di energia.
2. I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

ART. 33 - SERVIZI INTEGRATIVI

1. Il Comune, può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati definiti all'art. 5 del presente Regolamento.
2. I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva di stabilire, materiale per materiale, le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti in base ai criteri del Consorzio di Bacino e del Gestore del servizio.

ART. 34- DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti del Consorzio Acea Pinerolese specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. È vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Comune.
3. Per gli imballaggi si prevede prevalentemente il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e

modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

ART. 35 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

1. Annualmente, a cura del Consorzio di Bacino e del Consorzio Acea Pinerolese, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati i dati relativi al servizio erogato e ai risultati ottenuti con le raccolte differenziate.
2. Sarà cura del Comune e del Consorzio di Bacino, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tali informazioni.

ART. 36 - MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Comune che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata con sistemi di pesatura certificati, sul mezzo, o presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione. E' tuttavia ammessa la stima del peso qualora non sia possibile altra tipologia di pesatura.

CAPO VI - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 37 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale, direttamente effettua le seguenti attività
 - spazzamento stradale;
 - lavaggio stradale, dei monumenti, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - diserbo stradale;
 - pulizia delle caditoie;
 - svuotamento dei cestini;
 - pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
 - derattizzazione e disinfezione su aree pubbliche;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - pulizia dei mercati;

- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali

ART. 38 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. L'Amministrazione Comunale può, in accordo con il Consorzio di Bacino, con appositi atti amministrativi, :
 - definire le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - definire le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
 - stabilire la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - promuovere l'innovazione tecnologica dei servizi e garantire l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. Il Comune, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, provvede in proprio all'esecuzione dei servizi.
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti tutti o parte dei servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui agli artt. 51 e 52, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
 - b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
 - c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
 - d) le rive dei corsi d'acqua, purché libere ed accessibili.
4. Più in particolare per i servizi obbligatori a carico del Comune di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
 - a) per il servizio di lavaggio stradale vengono definite le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
 - b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale

opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia emanate dal D.P.R. 3.8.1968, n. 1255 e successive modifiche e integrazioni e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

- c) le operazioni di derattizzazione e disinfezione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- e) l'Amministrazione Comunale provvede all'installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- f) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei fiumi sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;
- g) per la pulizia dei mercati, fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale, realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati della sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

ART. 39 – SPAZZAMENTO/LAVAGGIO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento/lavaggio è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento/lavaggio, l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la

commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. L'Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento/lavaggio meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici e successivi vigenti

ART. 40 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzato.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione dei Settori Comunali competenti.

ART. 41 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono

comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento il Comune potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il Comune può provvedere alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dal Comune, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

ART. 42 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Il Comune interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 43 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Comune e dal Consorzio Acea Pinerolese, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
5. È vietata la combustione dei rifiuti, salvo che negli impianti all'uopo autorizzati.

ART. 44- OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori possono provvedere alla stipula di apposita convenzione con il Comune.

ART. 45- PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. I Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale evitando il degrado e l'inquinamento del territorio e provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 46 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso

pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento al centro di raccolta in contenitori definiti con il Comune ed alla pulizia dell'area.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 47 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il volantinaggio su aree pubbliche è svolto nel rispetto di quanto definito dall'Amministrazione Comunale con apposito Regolamento in materia.

ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 49 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire al Comune, con idoneo preavviso, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. L'Amministrazione Comunale, direttamente o in collaborazione con il Consorzio Acea Pinerolese, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, possono essere a carico degli organizzatori secondo quanto previsto dall'Amministrazione Comunale

ART. 50 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 51 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Parimenti dicasi per i portici afferenti gli stabili di appartenenza.

ART. 52 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del

- servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi
4. La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

ART. 53 - PULIZIA DELLE AREE MERCATAI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, oppure lasciandoli accumulati in maniera differenziata sul loro parcheggio con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata ed al tipo di servizio erogato.

ART. 54- AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.

ART. 55 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Verificandosi tali ipotesi, con oneri a carico della proprietà, troveranno applicazioni i disposti dell'art. 45.
2. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori e insetti.

ART. 56 - UTILIZZO DEI CESTINI PORTA RIFIUTI

1. Gli utenti devono utilizzare gli appositi cestini porta rifiuti per il conferimento dei rifiuti non differenziabili prodotti per strada.
2. E' vietato utilizzare i cestini porta rifiuti per conferire frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi.

ART. 57 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

CAPO VIII - NORME FINALI

ART. 58 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnico o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 59 - CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della Polizia Municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, da incaricati con qualifica di Pubblici Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.

3. I Pubblici ufficiali di cui al comma precedente sono principalmente impegnati nell'attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull'osservanza del Regolamento. L'attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:
 - informazione
 - controllo
 - repressione.
4. Agli stessi Pubblici ufficiali sono inoltre affidate le seguenti attività:
 - supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale
 - collegamento con enti e uffici comunali (Polizia Municipale, anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc.).
5. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

ART. 60- OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. In particolare trovano applicazione i disposti dei Capitolati speciali d'Appalto che disciplinano i servizi oggetto del presente Regolamento, fatte salve specifiche disposizioni limitative dello stesso.

ART. 61 - SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dalle vigenti norme in materia di rifiuti, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti, riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale.
3. Le infrazioni e gli importi per l'applicazione delle sanzioni sono definite dalla Giunta Comunale con apposito atto amministrativo, facendo riferimento a quanto definito dalle norme vigenti in materia e alle indicazioni espresse nella Tabella allegata al presente Regolamento per farne parte integrante

ART. 62 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
5. I provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/1997 e s.m.i continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 (Cfr. art 264 comma 1, punto i) del citato D.Lgs 152/2006)
6. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs 152/2006 (Cfr. art 265 comma 1 del citato D.Lgs 152/2006).

Criteri e Metodologie per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

ART. 1

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs 152/06 sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dei successivi criteri;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, ai sensi del D.P.R 254/2003.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 3 D.Lgs 152/06 sono classificati come rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali
 - e) i rifiuti da attività commerciali
 - f) i rifiuti da attività di servizio
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
 - k) il combustibile derivato dai rifiuti

ART. 2

CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi che rispettano i criteri qualitativi più avanti elencati e che derivano da:
 - a) attività agricole, attività artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184 comma 3, del D.Lgs 152/06;
 - b) attività di tipo industriale o agro-industriale limitatamente alle superfici destinate ad uso ufficio , magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, con esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 152/2006;
 - c) strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 833 e che abbiano le seguenti caratteristiche ai sensi del D.P.R 254/2003:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate ai successivi punti;
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.
2. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

2.1 Criteri qualitativi

a) I rifiuti devono appartenere alle seguenti tipologie di codici CER:

02:RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03: scarti di tessuti vegetali

02 01 04: rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10: rifiuti metallici

02 03: rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07: rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01: scarti di corteccia e sughero

03 01 05: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03: rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01: scarti di corteccia e legno

03 03 08: scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04: RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

04 01: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09: rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07: RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13: rifiuti plastici

07 05: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14: rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08: RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18: toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

15: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01: imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01: imballaggi in carta e cartone

15 01 02: imballaggi in plastica

15 01 03: imballaggi in legno

15 01 04: imballaggi metallici

15 01 05: imballaggi in materiali compositi

15 01 06: imballaggi in materiali misti

15 01 07: imballaggi in vetro

15 01 09: imballaggi in materia tessile

15 02: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 02. scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14: apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16. componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

18: RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01: rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01: oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 02: rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01: oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

20: RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01: frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01: carta e cartone

20 01 02: vetro

20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10: abbigliamento

20 01 11: prodotti tessili

20 01 25: oli e grassi commestibili

20 01 32: medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34: batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38: legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39: plastica

20 01 40: metallo

20 01 99: altre frazioni non specificate altrimenti

20 02: rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01: rifiuti biodegradabili

20 02 03. altri rifiuti non biodegradabili

20 03. altri rifiuti urbani

20 03 01: rifiuti urbani non differenziati

20 03 02: rifiuti dei mercati

20 03 03: residui della pulizia stradale

20 03 07: rifiuti ingombranti

20 03 99: rifiuti urbani non specificati altrimenti»

b) Devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 purché non liquidi e di seguito riportati:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

- Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e similpelle;
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER: 080103/080104/080105;
 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - Nastri abrasivi;
 - Cavi e materiale elettrico in genere;
 - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
 - Scarti vegetali in genere(erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi ((ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002;
 - Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli
- c) Il loro smaltimento negli impianti non deve dare luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

2.2 Criteri quantitativi

- a) Fermo restando il rispetto dei criteri sopra elencati possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui produzione totale annua teorica non superi il quantitativo ottenuto con il seguente calcolo:

$$\text{Coefficiente potenziale di produzione (kd)} \times \text{superficie assoggettata (mq)}$$

Per coefficiente potenziale di produzione si intende la quantità di rifiuto (minima, media, massima) espressa in kg/mq/anno prodotta da ciascuna delle categoria di attività indicate nella tabella allegata (Tab. 1)

Per il calcolo della produzione dovranno essere utilizzati i coefficienti approvati dall'Amministrazione Comunale, in mancanza di specifico provvedimento dovranno essere utilizzati i coefficienti relativi alla quantità di produzione media della tabella riportata in allegato.

I coefficienti di produzione potranno variare a seguito della realizzazione di rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

- b) Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
- c) I rifiuti eccedenti le quantità calcolate nei punti sopra indicati sono da considerarsi non assimilati e non potranno essere conferiti al pubblico servizio.
- d) Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma l'erogazione del servizio potrà avvenire previo versamento al gestore del servizio di un corrispettivo calcolato in relazione alle quantità di rifiuti conferiti.

ART. 3

ACCERTAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

1. L'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali è effettuato dal Gestore del servizio mediante l'istituzione di un apposito Ufficio di Omologazione dei Rifiuti Assimilati (denominato U.O.R.A).
2. I presenti criteri potranno essere adeguati ed integrati in dipendenza di nuove esigenze e nuove disposizioni e in relazione ai risultati della loro prima applicazione

ALLEGATO 1
TIPOLOGIE DI ATTIVITA' E COEFFICIENTI KD

Tipologie di attività		Kd Coefficiente produzione Kg/ m ² anno		
		min	medio	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	4,39	5,5
2	Cinematografi e teatri	2,5	3	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,2	4,55	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	6,73	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,1	4,16	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	3,52	4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85	11,65	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,32	8,88
9	Case di cura e riposo	8,2	9,21	10,22
10	Ospedali	8,81	9,68	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	10,615	12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,5	4,765	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	9,85	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	11,93	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	5,865	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,9	11,74	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	10,535	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	7,62	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	10,25	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	5,33	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	6,705	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	62,32	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	51,165	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	41,995	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	19,61	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6	17	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	75,66	92,56
28	Ipermercati di generi misti	12,82	17,635	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,7	42,74	56,78
30	Discoteche, night club	8,56	12,12	15,68

SANZIONI

Artt. di riferimento	Violazione	Sanzione	Note
Art. 6	Conferimento di rifiuti non prodotti sul territorio comunale	€ 150.00	
Art. 12, Art. 43	Divieto di spostare i contenitori per la raccolta rifiuti	€ 100.00	
Art. 12, Art. 43	Divieto di parcheggio dei veicoli a fianco dei contenitori in modo da ostacolare lo svolgimento del servizio di raccolta		Si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada
Art. 12, Art. 43	Impedimento all'accessibilità dei contenitori agli operatori del gestore del servizio	€ 50.00	
Art. 12, Art. 43	Mancata comunicazione al Comune di richiesta di spostamento temporaneo dei contenitori	€ 150.00	
Art. 12, Art. 43	Esposizione in strada di rifiuti sotto forma diversa da quella indicata nel Regolamento Comunale	€ 50.00	
Art. 12, Art. 43	Manomissione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 100.00	
Art. 12, Art. 43	Divieto di eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore del servizio.	€ 100.00	
Artt. 15, 16, Artt. da 19 a 30, Art. 43	Conferimento dei rifiuti differenziabili e non in contenitori diversi da quelli assegnati	€ 50.00	
Artt. 15, 16, Artt. da 19 a 30, Art. 43	Conferimento di rifiuti liquidi, accesi o infiammabili, taglienti se non opportunamente protetti	€ 50.00	
Artt. 15, 16, Artt. da 19 a 30, Art. 43	Conferimento di rifiuti differenziabili con i rifiuti indifferenziati	€ 100.00	
Artt. 15, 16, Artt. da 19 a 30, Art. 43	Conferimento improprio delle frazioni merceologiche differenziabili, conferimento in contenitori non corrispondenti	€ 50.00	
Art. 15,	Divieto di combustione dei rifiuti	€ 100.00	
Art. 17, art. 43	Mancato conferimento ai centri di raccolta di rifiuti urbani e assimilati per i quali non esistono altre forme di conferimento previste sul territorio comunale	€ 100.00	
Art. 18, Art. 42,	Abbandono di rifiuti ingombranti	DA €	

SANZIONI

43, Art. 56		25.00 a € 155.00	
Art. 19	Divieto di combustione della frazione verde	€ 50.00	
Art. 27	Divieto di conferire rifiuti inerti/macerie nei contenitori per la raccolta dei rifiuti o sul suolo	€ 100.00	
Art. 41	Obbligo per i proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori	€ 100.00	
Art. 41	Obbligo di ripristino del sito da parte di conduttori di cani	€ 100.00	
Art. 41	Divieto di conferimento delle carcasse animali nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani	€ 100.00	
Art. 44	Obbligo per i produttori di rifiuti speciali di distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani	€ 100.00	
Art. 45	Obbligo di pulizia delle aree e locali di uso comune e delle aree scoperte non di uso pubblico (es. magazzini, depositi)	€ 100.00	
Art. 46	Obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura di provvedere, a operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area	€ 100.00	
Art. 47	Divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta	€ 150.00	
Art. 48	Obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo	€ 150.00	
Art. 49	Mancata comunicazione al Comune e al	€ 100.00	

SANZIONI

	soggetto gestore da parte dell'ente organizzatore di feste/manifestazioni del programma delle iniziative		
Art. 50	Obbligo per i gestori di pubblici esercizi di raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata	€ 50.00	
Art. 50	Obbligo per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono essere imbrattate dai residui o dagli involucri delle merci vendute di raccolta dei rifiuti prodotti attraverso appositi contenitori	€ 50.00	
Art. 51	Obbligo di pulizia di marciapiedi e portici di pertinenza di proprietà privata	€ 50.00	
Art. 52	Obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite	€ 150.00	
Art. 53	Conferimento improprio da parte degli operatori dei mercati	€ 50.00	Es. no rd
Art. 53	Obbligo di pulizia dell'area del mercato	€ 100.00	
Art. 55	Obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati e da erbe infestanti da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati	€ 150.00	
Art. 56	Divieto di conferimento di rifiuti voluminosi nei cestini portarifiuti	€ 50.00	
Art. 57, Art. 43	Obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo	€ 150.00	
Art. 57	Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali o sotterranee	Da € 105.00 a € 62.00	Art. 192 D. Lgs. 152/2006

Legenda

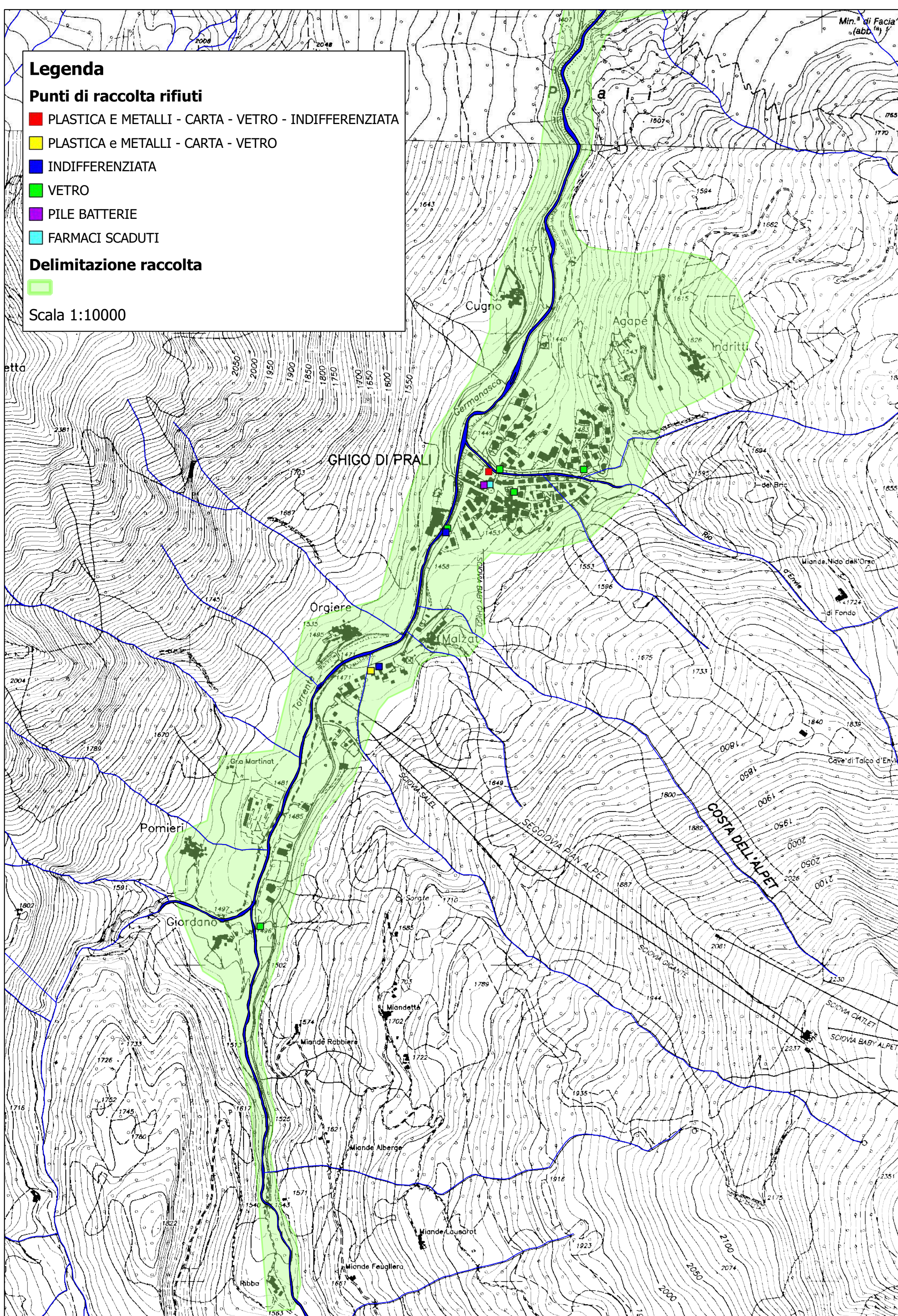
Punti di raccolta rifiuti

- PLASTICA E METALLI - CARTA - VETRO - INDIFFERENZIATA
- PLASTICA e METALLI - CARTA - VETRO
- INDIFFERENZIATA
- VETRO
- PILE BATTERIE
- FARMACI SCADUTI

Delimitazione raccolta



Scala 1:10000



Legenda

Punti di raccolta rifiuti

■ PLASTICA E METALLI - CARTA - VETRO - INDIFFERENZIATA

■ PLASTICA E METALLI - CARTA - VETRO

■ INDIFFERENZIATA

■ VETRO

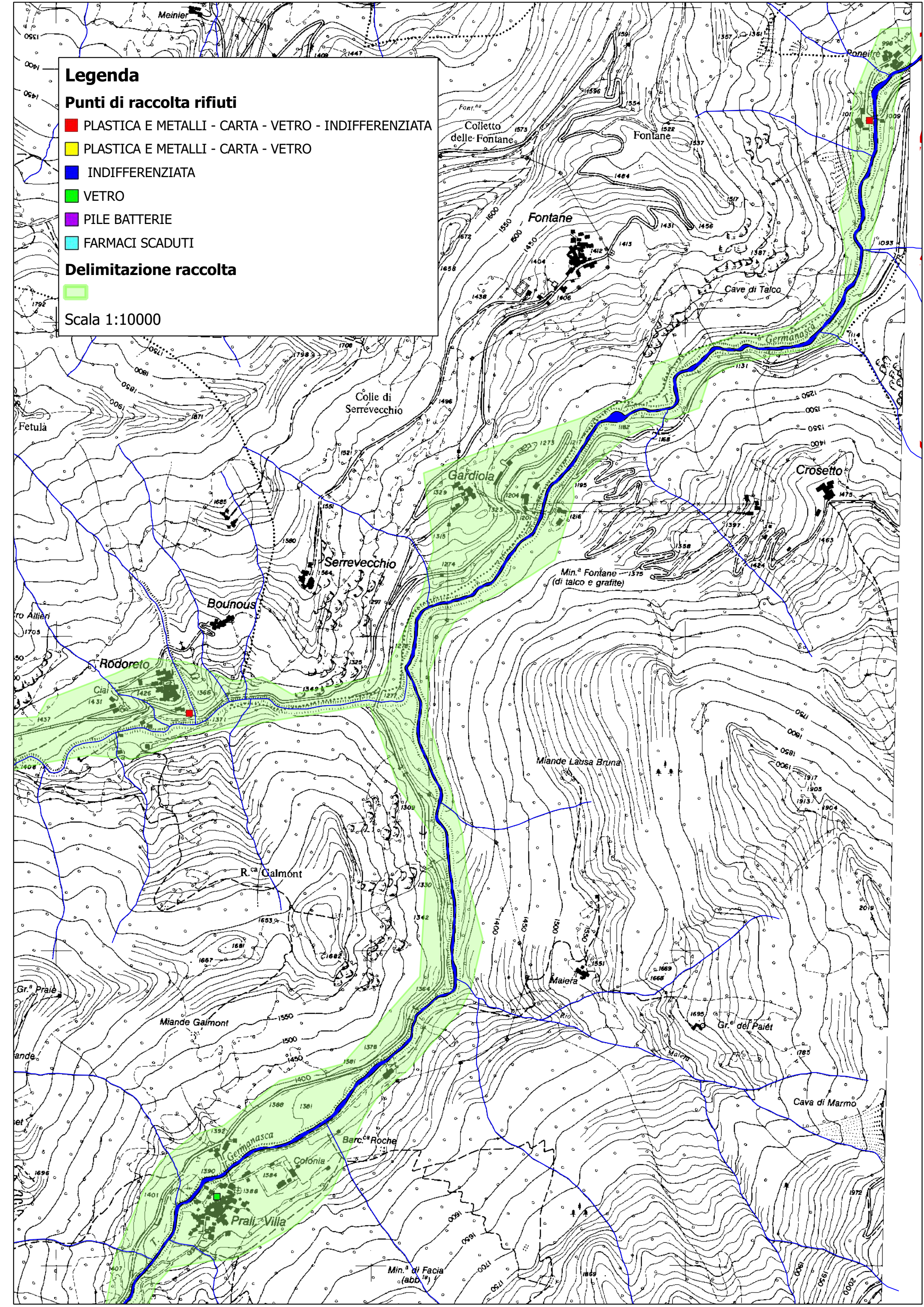
■ PILE BATTERIE

■ FARMACI SCADUTI

Delimitazione raccolta



Scala 1:10000



Legenda

Punti di raccolta rifiuti

■ PLASTICA E METALLI - CARTA - VETRO - INDIFFERENZIATA

■ PLASTICA E METALLI - CARTA - VETRO

■ INDIFFERENZIATA

■ VETRO

■ PILE BATTERIE

■ FARMACI SCADUTI

Delimitazione raccolta



Scala 1:10000

